

**CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.P.A.**

Con la presente scrittura privata

Tra

La **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874,  
in persona del Prof. Fabio Cappazzo, Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,  
di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

---

PREMESSE

❖ Sidra S.p.a. ha la necessita di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi;

❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;

❖ all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art.1) Premesse** - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

**Art.2) Oggetto** - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di patrimonio legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SIDRA, segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali



disdettate su cui si necessita *preliminarmente* una verifica più accurata sull'esigibilità del credito.

**Art.3) Accettazione** Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

**Art.4) Incompatibilità** Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso conubione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico stesso accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

**Art.5) Modalità** L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:

**I)** Preliminare verifica in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità del credito ed opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito; in caso di domanda negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità



del credito;

**II)** Redazione della lettera di diffida e messa in mora contenente gli elementi costitutivi al senso del codice civile; tale fase verrà anticipata da qualsiasi ulteriore contatto telefonico, e-mail, pec o con lutenza morosa; si predilige l'invio della lettera di diffida e messa in mora tramite pec;

**III)** La lettera di diffida e messa in mora redatta nel rispetto assoluto della Normaativa vigente, ivi comprese le disposizioni dell'ARERA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuale sottoscrivere di un piano di rientro del debito così come previsto dalla Deliberazione ARERA. L'inserimento della clausola in virtù della quale viene accettata l'interruzione della prescrizione e di ogni termine decadenziale e una clausola di stile con quale si rappresenta di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo intervenuti pagamenti;

**IV)** Decorso i termini della lettera di diffida, il professionista dovrà effettuare un'ulteriore attività di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la riscossione del credito e dell'azione giudiziale più congeniale da intraprendere; in caso negativo, inviare una relazione certificativa di inesigibilità del credito;

**V)** Attività giudiziale mediante procedimento monitorio e/o altro suggerito dal professionista incaricato con cura di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle attinenti al calcolo delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale.

La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal Cda in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e non espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professio



inoltre, oltre a svolgere le prestazioni attribuite al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 - passività probabile, possibile e remota e con ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società sida@sidra2018.it e adatt@sidra.it, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi, fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società, predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicurerà la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incarico.

Il professionista incaricato comunicherà l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnico-giuridica idonea a tutelare gli interessi della società, con comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali in titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro anti-giudiziali e prevenire pregiudizi per la Sidra.

**Art.6) Durata** L'incarico avrà durata limitata al svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziale e giudiziale del credito.

**Art.7) Compenso** Il compenso sarà commisurato in funzione della reale ed effettiva riscossione del credito e corrisposto secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;

2) in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e/o altro procedimento giudiziale in corso, verrà riconosciuto un onorario commisurato ai parametri minimi previsti dall'art. 36, 1° ss. art. 11, in relazione al valore della controversia;

3) in ipotesi di attività di recupero stragiudiziale, è riconosciuto il compenso nella misura non superiore al 20% del credito se effettivamente riscosso e comunque non superiore a € 200,00 oltre accessori di legge, ovvero il rimborso delle spese vive sostenute e documentalmente provate.

La società si impegna ad anticipare e/o a rimborsare le spese legali vive, su nota pre-forma avanzata dal professionista, per incaricare il relativo procedimento giudiziale. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la rievulsione delle spese legali non corrisposte spontaneamente da controparte.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed acquiesca regolarmente sottoscritta dal professionista, entro 30 giorni data fattura (tre mesi). Il professionista dichiara di assolvere il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.

**Art. 8) Tracciabilità flussi finanziari** - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 135/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli obblighi finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

**Art. 9) Risoluzione** - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.

**Art. 10) Recesso** - La facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, da inviare al professionista.

sta 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.

**Art. 11] Privacy** - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi contenuti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); il professionista è obbligato ad assicurare la tenuta di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento (UE) 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii.; il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti

**Art. 12] Modello 231** - Il professionista è a conoscenza che SIDA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto, dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre SIDA SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio personale operante e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrario agli stessi e a



conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legitimerà Sida SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, in sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

**Art.13) Foro competente** - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

**Art.14) Registrazione** - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/80.

**Art.15) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2219 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Il sottoscritto Ave. **ROSA MOBILIA**

PI **MBLRSOTY 7439371L**

studio in **PATERNO' via S. MARGHERITA n.11**

PIVA **0511320874**

con l'apposizione della sottoscrizione in calce

declinata ed accetta

Il presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del credito sopra:

Il Pro. ASSISTENTE

LA SIDA S.P.A.

A

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., si accettano

spressamente i punti:

Art. 9) Risoluzione, Art. 10) Recesso, Art. 11) Punizioni, Art. 12) Modulo, 23) Art. 13) Co.

n. competente

IL PROFESSIONISTA

A: 

LA SIDA S.p.A.

Per: 